

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza RCA E CVT - Libro Matricola

CONTRAENTE / ASSICURATO

UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A
Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia
P.Iva 03176620544

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 Settembre 2005 (nuovo codice delle assicurazioni private) – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti - e successive modifiche e integrazioni.
Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
Società/Impresa:	la Compagnia Assicuratrice;
Contraente:	il soggetto che stipula la polizza;
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Valore Commerciale	Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
Attestazione sullo stato del rischio:	il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Incendio:	è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
Furto:	è il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Rapina:	è il reato, previsto all'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Accessori di serie:	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;
Accessori aggiuntivi – optional:	equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;
Accessori fonoaudiovisivi:	radio, radiotelefon, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori, satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Infortunio:	l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Scoppio:	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
Sinistro:	evento causa del danno;
Sinistro senza seguito:	il sinistro denunciato per il quale l'Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
Risarcimento:	la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia:	(per la garanzia R.C.A.), la somma dovuta all'Impresa per la parte di danno che rimane a carico del Contraente;
Primo rischio assoluto:	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);

Veicolo/Natante:

ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo/natante", si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell'elenco analitico veicoli/natanti.

NORME CONTRATTUALI COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
--

Art.1	DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA
--------------	---------------------------------------

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale e ricorrenza annuale il 31/12. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Art.2	COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)
--------------	---

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art.3	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
--------------	---

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

Art.4	FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
--------------	---

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

Art.5	PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA
--------------	--

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Art.6	INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
--------------	--------------------------------------

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Art.7	ONERI FISCALI
--------------	----------------------

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.8	FORO COMPETENTE
--------------	------------------------

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.9	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
--------------	-----------------------------------

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

Art.10	RECESSO PER SINISTRO
---------------	-----------------------------

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.11	TRATTAMENTO DEI DATI
---------------	-----------------------------

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.12	OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO
---------------	---

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

SEZIONE I) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI
--

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

Art. 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA.

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

Art. 3 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE E SPECIALI

Sono inoltre operanti le seguenti condizioni aggiuntive:

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VEICOLI

3.1 CARICO E SCARICO

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

3.2 FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- ciclomotori adibiti al trasporto di persone
- motoveicoli adibiti al trasporto di persone
- autovetture

come indicato nell' "elenco analitico veicoli" che forma parte integrante del presente Capitolato.

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione", quali definiti dal successivo Art.2 delle Norme Comuni a tutte le sezioni, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

3.3 FORMULA TARIFFARIA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- autoveicoli adibiti al trasporto di cose (autocarri)
- motoveicoli adibiti al trasporto di cose (motocarri)
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone
- autoveicoli adibiti ad uso speciale – macchine agricole – macchine operatrici semoventi
- ciclomotori adibiti al trasporto di cose

come indicato nell' "elenco analitico veicoli" che forma parte integrante del presente Capitolato.

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato.

Qualora nel "periodo di osservazione", quale definito nel successivo Art.2 delle Norme Comuni a tutte le sezioni, vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la formula "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

3.4 FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA" SENZA APPLICAZIONE DEL "PEJUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **ciclomotori adibiti al trasporto di cose**
- **motoveicoli adibiti al trasporto di cose (motocarri)**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di cose (autocarri)**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di persone**
- **natanti**

come indicato nell'"elenco analitico veicoli" che forma parte integrante del presente Capitolato.

L'Impresa risarcirà i Terzi danneggiati senza tenere conto delle franchigie indicate nella "scheda veicoli".

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

3.5 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale tripartito le somme relative rappresentano il limite fino al quale l'Impresa è obbligata.

La presente assicurazione è prestata a massimale come di seguito precisato, per ciascun veicolo:

€ 6.000.000,00 (seimilioni) complessivo per sinistro;

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni alle persone;

€ 1.000.000,00 (unmilione) per danni alle cose.

N.B. I massimali sono adeguati nel rispetto del nuovo art.128 del Codice delle Assicurazioni Private, come modificato dal D.Lgs. n. 198 del 06/09/2007, che ha attuato la Direttiva Comunitaria 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, tuttavia, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa.

3.6 GARANZIE ACCESSORIE (ove previste su "elenco analitico veicoli" che forma parte integrante del presente Capitolato)

3.6.1 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa assicura il rimborso dei danni materiali che si verificano all'interno del veicolo assicurato a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso o ad un ospedale o casa di cura o alla casa di un medico.

3.6.2 RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 300.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato. Sono altresì esclusi

i danni a cose ed animali di proprietà del Proprietario del veicolo o di suo familiare, coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché affiliati e altri parenti e affini al terzo grado quando convivano o siano a suo carico.

Non sono considerati terzi:

a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione.

b) Il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 del Codice Civile, III comma, l'impresa ha la facoltà di assumere

fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

3.6.3 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2048 1° comma c.c., per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo assicurato, condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi. In tali casi in deroga all'art. C.2 "Esclusioni e rivalsa", l'Impresa rinuncia a tali diritti.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

3.6.4 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

3.6.5 ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio politici, eventi atmosferici e kasko). Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

3.6.6 PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per evento previa presentazione di regolare fattura.

3.6.7 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – TASSA DI PROPRIETÀ

Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo dello stesso tipo;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto. Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

3.6.8 TRAINO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino alla

concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. L'Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

3.6.9 RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale;

l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.

3.6.10 RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, l'Impresa rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.

La garanzia non è operante entro i limiti di 50 Km. dalla residenza abituale dell'Assicurato e delle persone trasportate.

3.6.11 SPESE ALBERGHIERE

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, l'Impresa rimborserà le spese alberghiere, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro.

La garanzia non è operante entro i limiti di 50 Km. dalla residenza abituale dell'Assicurato e delle persone trasportate.

3.6.12 SPESE DI RIMESSAGGIO

Qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di rimessaggio per le prime 24 ore fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.

3.6.13 INVIO AUTOMEZZO PER LA PROSECUZIONE DEL TRASPORTO

Qualora il veicolo assicurato, risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese, purché documentate, sostenute per l'invio di altro automezzo per consentire la prosecuzione del trasporto merci. Nel caso in cui l'automezzo inviato in sostituzione sia di proprietà dell'Assicurato, il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari a € 1,00 per Km. percorso, da calcolarsi dalla residenza abituale dell'Assicurato al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata. In entrambi i casi l'Assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa, per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, le bolle di

accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio dell'automezzo in sostituzione.

In entrambi i casi verrà effettuato un risarcimento massimo di € 1.500,00 per sinistro.

3.6.14 INVIO DI UN TECNICO

Qualora il veicolo assicurato, risulti danneggiato in modo tale da rendere indispensabile l'intervento di un tecnico che proceda alle dovute riparazioni, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, purché documentate, fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro. Dal rimborso è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio. Nel caso in cui il tecnico sia un meccanico dipendente dell'Assicurato, le spese sostenute, sempre con il massimo risarcimento di € 300,00 per sinistro, saranno riconosciute nei termini di seguito indicati:

- rimborso dei biglietti di viaggio (comunque effettuato) relativamente all'andata ed al ritorno; oppure rimborso per un importo di € 0.5 al Km. nel caso in cui il viaggio sia effettuato con una autovettura dell'Assicurato, da calcolarsi dalla residenza abituale dello stesso al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata e relativo ritorno;

- rimborso dell'eventuale pernottamento;
- non verranno rimborsati retribuzioni o compensi erogati a favore del dipendente.

In entrambi i casi l'Assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa, per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o le ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio di altro tecnico non dipendente dell'Assicurato stesso, dell'eventuale pernottamento, i biglietti di viaggio, oppure, i registri sui quali risulteranno i dati identificativi dell'autovettura e del dipendente che ha effettuato la trasferta per le motivazioni di cui all'oggetto della presente garanzia.

3.6.15 INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con propri mezzi ed i pezzi di ricambio occorrenti per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, l'Impresa rimborserà, purché documentate,

le spese per la spedizione, comunque effettuata, dei pezzi stessi, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro. Dal rimborso è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio. La garanzia non è operante entro il limite di 50 Km. dalla residenza abituale dell'Assicurato. A giustificazione dell'invio dei pezzi di ricambio,

l'Assicurato metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa, per la liquidazione del danno, le fatture o le ricevute fiscali pagate comprovanti l'avvenuta riparazione o l'utilizzo dei pezzi di ricambio inviati.

3.6.16 TRASPORTO IN AMBULANZA

In caso di incidente stradale l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, purché documentate, per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate e trasportate, compreso il conducente, sul veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di pronto soccorso, ospedale o casa di cura, fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro.

3.6.17 SPESE DI TRASPORTO SANITARIO

In caso di incidente stradale l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, purché documentate, per il trasporto delle persone infortunate e trasportate, compreso il conducente, sul veicolo assicurato, dal posto dell'avvenuto ricovero e fino alla loro residenza abituale, con il limite di € 200,00 per sinistro.

3.6.18 SPESE PER L'INVIO DI UN FAMILIARE

In caso di incidente stradale l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese di viaggio, purché documentate, sostenute da un familiare delle persone infortunate e trasportate, compreso il conducente, sul veicolo assicurato per recarsi sul luogo del ricovero, fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro.

3.6.19 SEQUESTRO DEL VEICOLO

L'Impresa si obbliga a corrispondere all'Assicurato un'indennità giornaliera nel caso di forzato fermo del veicolo assicurato, causato da sequestro disposto dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a presentare copia del decreto di sequestro a lui consegnato e/o qualunque altro documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dall'autorità competente e deve indicare il luogo ove il veicolo sequestrato è custodito.

L'indennità giornaliera, pattuita in € 30,00, è corrisposta dal giorno della denuncia del sinistro all'Impresa per un periodo massimo di 30 giorni e cessa comunque, in ogni caso, alla data del provvedimento di dissequestro, anche se comunicato con ritardo all'interessato.

3.7 TUTELA LEGALE

L'Impresa assume a proprio carico, nel limite di € 15.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)-b)-c)-d) necessarie al Proprietario e/o al Conducente (se autorizzato del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;

- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del c.c., 3° comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, l'Impresa si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo a carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi di giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;
- e) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).

l'assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

Denuncia di sinistro

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni

in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provveda secondo equità. L'arbitro sarà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

SEZIONE II)

CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE

(ove prevista su "Elenco analitico veicoli" che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;

- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Art. 2) ESCLUSIONI.

– L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

- e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- h) agli accessori fonovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 3) ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.

In deroga a quanto stabilito all'Art. 2 lettera h) l'assicurazione può essere estesa agli accessori fonovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

INCENDIO E FURTO NATANTI

(ove prevista su "Elenco analitico veicoli" che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate nel contratto, i danni materiali e diretti causati al natante da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa, nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al natante durante l'esecuzione o in conseguenza al furto od alla rapina.

L'assicurazione è prestata sul motore marino descritto nel frontespizio di polizza e sull'imbarcazione alla quale esso è applicato, a condizione, che il valore di entrambi sia compreso nel capitale assicurato.

Per i fuoribordo l'assicurazione è operante anche per i danni subiti dalla sola imbarcazione o dal solo motore marino a condizione però che quest'ultimo sia validamente fissato all'imbarcazione medesima.

Art. 2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a qualsiasi altra attrezzatura di bordo anche se obbligatoria per legge, nonché al serbatoio portatile del carburante.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- d) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

EVENTI SOCIO POLITICI

(ove prevista su “Elenco analitico veicoli” che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

Art. 2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori fono- audio- visivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

EVENTI ATMOSFERICI

(ove prevista su “Elenco analitico veicoli” che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni e trombe d'aria e cose trasportate da tali eventi, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

L'assicurazione è estesa:

– alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;

L'Impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, della franchigia di € 250,00.

Art. 2) ESCLUSIONI

Sono comunque esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche.

KASKO TOTALE

(ove prevista su “Elenco analitico veicoli” che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – *Forma di garanzia “Kasko totale a valore intero”.*

L'Impresa risponde, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella “scheda veicoli” e nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di

collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza, e nei limiti delle somme convenute in polizza.

L'Impresa rimborsa i danni, previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto del 10% e del minimo non indennizzabile pari ad € 500,00. Solo nei casi di collisione con veicolo identificato, quando viene applicata la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge e relativo Regolamento, e viene accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato, l'Impresa, in deroga a quanto contrattualmente stabilito, liquiderà l'importo dovuto senza detrarre scoperto e minimo non indennizzabile.

Art. 2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) cagionati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;
- d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
- e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;
- f) determinati da vizi di costruzione;

SEZIONE III) NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1) ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE PREMIO

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata del contratto, il premio sarà determinato in base alla tariffa in corso di inizio polizza. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distribuzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno. Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce – la differenza per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo

per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio. Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

Art. 2) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo:

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi:

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Art. 3) DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23/12/1976 n. 857 convertito con modificazioni nella Legge 26/02/1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 1915 c.c.; l'Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 4) VEICOLI DA ASSICURARE

I veicoli da assicurare sono indicati nell'"**elenco analitico veicoli**" che forma parte integrante del presente Capitolato.

Art. 5) RINUNCIA ALLA RIVALSA

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente veicolo assicurato:

a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

<p align="center">OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010</p>
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO
